

proposta di legge n. 254

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 5 ottobre 2012

—————

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

—————

Signori Consiglieri,

nonostante l'assenza di normative nazionali ed europee, il processo di integrazione delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai a uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di Servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l'utilità di tali medicine e le accolgono nel loro sistema sanitario.

In Europa alcune nazioni, come la Francia e il Belgio, hanno emanato leggi che regolamentano tale settore della medicina e prima ancora di essi, fin dal 1976, una regolamentazione è stata adottata in Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il riconoscimento dell'esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l'affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri.

In Italia le medicine complementari sono sempre più utilizzate e studiate, nonostante si siano sviluppate in un contesto di conflittualità con la medicina accademica, che ha determinato a volte tolleranza e altre volte emarginazione. Da un punto di vista legislativo, la mancanza di iniziative finalizzate al riconoscimento delle medicine complementari, come auspicato a livello europeo, ha relegato i medici che praticano tali terapie a operare in una condizione di semiclandestinità.

Nell'anno 2002, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha riconosciuto la pratica delle medicine complementari come "atto medico". Questa iniziativa ha finalmente permesso di affermare che le medicine complementari devono essere praticate soltanto da laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in odontoiatria e ha affidato al medico e all'odontoiatra il compito di operare la scelta terapeutica più appropriata per ciascun paziente, secondo scienza e coscienza. L'utilizzo delle medicine complementari riguarda in Italia una quantità significativa di cittadini.

Le stime derivanti da uno studio del 2010 evidenziano che sono circa 11 milioni le persone che si affidano alla medicina complementare, quindi circa il 18 per cento della popolazione, mentre in circa quindici anni l'incremento dei pazienti che utilizzano l'omeopatia come metodo di cura è stato di circa il 65 per cento.

In Italia, nonostante l'ampia mobilitazione degli operatori, il coinvolgimento delle forze politiche e l'elaborazione negli ultimi anni di diversi progetti di legge volti a disciplinare questa mate-

ria, il percorso che mira al riconoscimento legislativo delle medicine complementari non è ancora approdato a risultati concreti.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito e le finalità della legge ed istituisce la qualifica di esperto nelle medicine complementari quali l'agopuntura e la farmacoterapia tradizionale cinese, la medicina omeopatica (nei suoi diversi indirizzi), la fitoterapia, l'omotossicologia (Omeopatia antiomotossica appartenente all'area delle medicine alternative basata sullo studio dei fattori tossici per l'uomo, chiamati omotossine, identificati come cause di tutte le malattie), la medicina antroposofica (la medicina antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale, trattasi di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita, dell'anima e dello spirito nell'uomo e nella natura), l'osteopatia (una medicina non convenzionale che tratta disfunzioni fisiologiche attraverso la manipolazione; lo scopo dell'osteopatia è quello di riportare una situazione non fisiologica entro dei limiti di normalità fisiologiche), la chiropratica (è una pratica che dichiara come obiettivo il mantenimento e il ristabilimento della salute dell'uomo, passando dalla diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle sue deficienze funzionali concentrando la sua azione sull'integrità del sistema nervoso, assumendo che esso controlli tutti gli altri sistemi del corpo umano e portando una particolare attenzione alla colonna vertebrale), la medicina ayurvedica (è la medicina tradizionale utilizzata in India fin dall'antichità, diffusa ancora oggi nel sub-continente più della medicina occidentale).

L'articolo 3 istituisce gli elenchi professionali dei medici di medicine complementari ai sensi del medesimo articolo.

L'articolo 4 istituisce, presso il Servizio Salute, la Commissione per la formazione.

L'articolo 5 definisce gli ambiti di competenza della Commissione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di corsi di formazione nelle medicine complementari.

L'articolo 7 dispone - in modo transitorio - la collocazione dei medici di medicine complementari negli elenchi degli ordini professionali.

La presente proposta di legge non comporta effetti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 1*(Principi fondamentali)*

1. La Regione Marche garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione Marche tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal Titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato, secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale, ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Art. 2*(Medicine complementari)*

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) omotossicologia;
- e) medicina antroposofica;
- f) osteopatia;
- g) chiropratica;
- h) medicina ayurvedica.

Art. 3*(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)*

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, istituiscono elenchi di professionisti che possono esercitare le medicine complementari come indicate all'articolo 2 e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.

3. Gli ordini professionali e la Regione Marche, sulla base di un protocollo di intesa:

- a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che pra-

- ticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
- b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Commissione per la formazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Servizio salute, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:

- a) dal dirigente del Servizio salute, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria;
- c) un membro per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale riconosciuti ai sensi della presente legge;
- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici;
- e) un rappresentante designato dall'Ordine dei farmacisti;
- f) un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede nelle Marche, previa intesa con l'università interessata;
- g) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, in base a documentata esperienza nel settore, e dura in carica tre anni. La qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario del Servizio salute.

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 5

(Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 4 svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi o attestati

ad essi equipollenti rilasciati dalle Università ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

- b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
- c) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco dei docenti nelle medicine complementari di cui all'articolo 2, nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
- d) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
- e) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le Università marchigiane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 6

(Formazione)

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a) e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), possono ottenere, previo parere dell'ordine professionale competente, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.